



# **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'attività sportiva.**

(ex D.lgs. 28 febbraio 2021, n.39)

**Modello di Organizzazione,  
Gestione e Controllo  
ex Dlgs 231/01**

Approvato con delibera del Consiglio Federale n. 185 del 13/12/2024

## INDICE

PREMESSA.....	4
---------------	---

### PARTE GENERALE

1.Funzione ed adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva.....	5
2.Sanzioni per mancato adeguamento.....	6
3.Le linee guida per la redazione dei Modelli adottate dalla F.I.N.....	6
4.Il Modello F.I.N.: finalità e struttura .....	7
5.I destinatari del Modello.....	8
6. Glossario e definizioni.....	8
7.Diritti e doveri.....	9
8.Condotte rilevanti.....	10

### PARTE SPECIALE

1.Le attività sensibili e le aree di rischio della Federazione .....	13
1.1 Attività sensibili.....	13
1.2 Aree di rischio.....	13
2. Attività di prevenzione e gestione dei rischi.....	14
3.Protocolli di contenimento dei rischi.....	15
4.Politiche di prevenzione.....	17
5.Il sistema di gestione delle segnalazioni.....	18
5.1 Funzione e proprietà del sistema.....	18
5.2 Modalità di segnalazione dei comportamenti lesivi.....	18
6.Il Responsabile federale delle politiche di <i>Safeguarding</i> .....	20
7.Il sistema disciplinare.....	21
7.1Gli illeciti disciplinari.....	21
7.2Le sanzioni disciplinari.....	23

8. La diffusione del modello e gli obblighi informativi.....	23
9. L'aggiornamento del modello.....	24
Allegato 1) Codice di Condotta .....	25
Allegato 2) Evidenze del Risk Assessment .....	31

## PREMESSA

La Federazione Italiana Nuoto (di seguito anche "Federazione" o "F.I.N."), fondata a Como nell'anno 1899 è un'associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ed è costituita dalle Società e dalle Associazioni sportive e, nei modi stabiliti dallo Statuto, dai Tesserati.

La F.I.N. ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi. Fa parte integrante della F.I.N. la Sezione Salvamento con lo scopo di promuovere, regolamentare e disciplinare l'attività agonistica, l'insegnamento, l'addestramento al salvamento, la prevenzione degli incidenti in acqua, e diffondere la conoscenza ed organizzare le pratiche sanitarie di primo soccorso anche nell'ambito dei programmi del Servizio Sanitario Nazionale e di Protezione Civile, nonché della tutela ambientale delle acque.

La F.I.N., nell'ambito del rapporto federativo con il C.O.N.I., Organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, svolge la propria attività sportiva in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività, ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni. L'ordinamento della F.I.N. è retto in base al principio di democrazia interna, nonché del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, uomini e donne, in condizioni di uguaglianza, parità e pari opportunità, nonché in conformità con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

La F.I.N. è affiliata alla World Aquatics (W.A.) della quale riconosce, accetta ed applica i regolamenti a condizione che non siano in contrasto con le disposizioni del C.I.O. e del C.O.N.I.; è altresì aderente alla Ligue Europeenne de Natation (L.E.N.), alla Confederation Mediterraneenne de Natation (COMEN), alla Confederation Latina de Natacion (COLAN) e, attraverso la Sezione Salvamento è affiliata alla International Life Saving Federation ( ILS ) e alla International Life Saving Europe (ILSE).

## PARTE GENERALE

### 1. Funzione e adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva

La F.I.N. e le rispettive Affiliate si conformano alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 ed alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in materia e adottano ogni necessaria misura necessaria per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

In particolare, il D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n.86, contiene norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché norme in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere nello sport.

L'articolo 16, rubricato, *"Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport"*, prevede, infatti, l'obbligo per le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite di redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs., le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 (n.d.r. Codice delle pari opportunità), per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Al comma 2 è previsto l'obbligo, entro un anno dalla comunicazione delle Linee guida, per le Associazioni, le Società sportive dilettantistiche e le Società professionistiche di predisposizione e adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché dei codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse potranno applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione, dandone comunicazione all'altro o agli altri.

La mancata osservanza degli obblighi surrichiamati, esporrà le Associazioni, Società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche alle sanzioni previste secondo le procedure disciplinari adottate dalle singole Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.

Infine, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, hanno la facoltà di integrare detto modello con il modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva.

La F.I.N. svolge anche direttamente attività sportiva in proprio e, per tale ragione, adotta il presente "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'attività sportiva" (di seguito anche in breve "Modello F.I.N."), redatto sulla base delle Linee Guida già emanate in data 20/11/2023.

## 2.Sanzioni per mancato adeguamento

Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportiva affiliata alla Federazione Italiana Nuoto all'obbligo di adottare il Modello organizzativo, unitamente al Codice di condotta, nonché a quello di nominare un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi, costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia e, pertanto, verranno considerate ai fini delle sanzioni ivi previste.

## 3. Le linee guida per la redazione dei Modelli adottate dalla F.I.N.

In attuazione dell' articolo 16, comma 1 del D.Lgs. e nel rispetto della Deliberazione n. 255 del 25/07/2023 del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la F.I.N. ha adottato le Linee guida per la predisposizione dei suddetti modelli organizzativi, approvate con delibera del Consiglio Federale n.125 del 10/2023.

Le Linee Guida hanno validità quadriennale e, comunque, sono aggiornate ogni qual volta sia necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali,

le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.

Alle suddette linee guida hanno l'obbligo di attenersi le Associazioni e le società sportive affiliate alla F.I.N., nella predisposizione dei propri modelli organizzativi e di controllo.

In ragione dell'attività sportiva svolta direttamente dalla Federazione Italiana Nuoto, quest'ultima ha deciso di adottare un proprio Modello per l'organizzazione e il controllo della suddetta attività, per tutte le discipline sportive praticabili in ambito federale, attenendosi alle medesime Linee Guida sopra enunciate.

#### 4. Il Modello F.I.N.: finalità e struttura

Il Modello F.I.N. stabilisce adeguate misure per individuare le specifiche aree di rischio e per individuare gli adeguati strumenti per prevenire, gestire e contrastare i fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, comunque consumati, in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità telematiche, informatiche, sul web, attraverso messaggi, *e-mail*, *social network*, o altro canale di comunicazione, *blog*, o programmazione o alterazione di sistemi di intelligenza artificiale ed altre tecnologie informatiche.

Esso si pone, dunque, l'obiettivo di promuovere un ambiente inclusivo, in grado di assicurare il rispetto e la dignità di tutti gli atleti/tesserati, specialmente se minori di età, garantendo uguaglianza tra gli stessi, valorizzando le singole diversità e, al tempo stesso, tutelando integrità fisica e psicologica di tutti gli atleti/tesserati.

Il Modello F.I.N. si compone di due parti:

- Parte Generale, avente l'obiettivo di illustrare la normativa di riferimento, i destinatari del Modello, finalità e struttura dello stesso.
- Parte Speciale, avente l'obiettivo di regolamentare i comportamenti ai fini della prevenzione delle diverse fattispecie di condotte rilevanti incluse nelle Linee Guida per le quali, a seguito di attività di analisi e di risk assessment, è stata individuata la concreta applicabilità al contesto operativo della Federazione.

Fanno parte integrante del Modello F.I.N. gli allegati al presente documento e, quindi:

- 1) Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
- 2) Evidenze di lavoro relative al Risk Assessment

Il Modello F.I.N. è approvato dal Consiglio Federale pubblicato sul sito della Federazione nonché comunicato al Safeguarding Officer.

La F.I.N. vigila sull'adozione del Modello F.I.N. attraverso il proprio Organismo di Vigilanza.

## 5. Destinatari del modello

Sono destinatari del Modello F.I.N. tutti i componenti della Struttura Federale, ivi compresi allenatori, dirigenti, collaboratori a qualsiasi titolo, livello, ruolo e qualifica, atleti, staff tecnico, medici, fisioterapisti e, comunque, tutti coloro i quali intrattengono per qualsiasi titolo e/o ragione rapporti con la Federazione.

## 6. Glossario e definizioni

Ai fini del Modello F.I.N., si intendono per:

➤ **Responsabile federale delle politiche di *safeguarding* o *Safeguarding Officer***: il soggetto istituito dalla F.I.N. che si occupa di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni (politiche di *safeguarding*), altresì competente per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva e competente ad adottare le azioni di prevenzione.

➤ **Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**: il soggetto nominato dall'Affiliata che si occupa di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza, e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione e l'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'articolo 33, comma 6 del d.lgs. n.36 del 28 febbraio 2021.

➤ **Attività sensibili/Aree di rischio**: comportamenti e/o attività nel cui ambito potrebbero crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione delle condotte rilevanti

- **F.I.N.:** Federazione Italiana Nuoto, con sede in Roma, 00135 – Stadio Olimpico – Curva Nord.
- **Federazione:** Federazione Italiana Nuoto, con sede in Roma, 00135 – Stadio Olimpico – Curva Nord.
- **Destinatari:** sono destinatari del Modello F.I.N. tutti i componenti della struttura Federale, ivi compresi tecnici, dirigenti, collaboratori a qualsiasi titolo, livello, ruolo e qualifica, atleti, staff tecnico, medici, fisioterapisti e, comunque, tutti coloro i quali intrattengono per qualsiasi titolo e/o ragione rapporti con la Federazione.
- **Condotta rilevante :** ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata, in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità telematiche, informatiche, sul web, attraverso messaggi, e-mail , social network , o altro canale di comunicazione , blog, o programmazione o alterazione di sistemi di intelligenza artificiale ed altre tecnologie informatiche.
- **Trasferte:** spostamenti di uno o più atleti/tesserati dal luogo in cui risiedono e/o svolgono abitualmente l'attività sportiva per prendere parte a una competizione, evento e/o allenamento sportivo. Le trasferte possono includere viaggi a breve e/o lunga distanza e possono comportare l'organizzazione di trasporti, alloggi, pasti e altre necessità logistiche atte a garantire la partecipazione dell'atleta/tesserato all'evento sportivo. Esse possono, inoltre, variare in base alla durata, alla distanza, al livello della competizione che può essere locale, nazionale e/o internazionale.
- **Segnalante:** soggetto che individua un comportamento potenzialmente o concretamente configurante abuso, violenza, discriminazione e/o comunque lesivo sui tesserati e decide di effettuare la segnalazione al Responsabile Safeguarding.

## 7. Diritti e doveri

A ciascun atleta/tesserato sono riconosciuti i seguenti diritti fondamentali, ossia i diritti e libertà fondamentali che appartengono a tutti indistintamente e sono gli stessi a prescindere dalla provenienza, dal credo e dallo stile di vita di una persona. Tali diritti sono strettamente connessi a principi quali la dignità della persona, l'equità, il rispetto e l'uguaglianza.

- Diritto ad un trattamento rispettoso e dignitoso in ogni situazione, contesto e/o circostanza in ambito federale.
- Diritto alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
- Diritto alla salute e al benessere psico-fisico degli atleti/ tesserati, quali assolutamente prevalenti, anche rispetto al risultato sportivo.

In ragione di quanto sopra, coloro i quali partecipano, a qualsiasi titolo, funzione e/o ruolo all'attività sportiva, tanto direttamente quanto indirettamente, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni di cui al Modello F.I.N. e al Codice di Condotta, di cui pure lo stesso si compone, a tutela dei predetti diritti degli atleti/ tesserati.

Conseguentemente, a tutti i soggetti sopra individuati è fatto obbligo di conoscere il contenuto del Modello F.I.N. e del Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

## 8. Condotte rilevanti

Ai fini del Modello F.I.N. sono considerate condotte rilevanti e, dunque, costituenti fenomeni di abuso, violenza e discriminazioni, le fattispecie di cui appresso:

- a. l'abuso psicologico;
- b. l'abuso fisico;
- c. la molestia sessuale;
- d. l'abuso sessuale;
- e. la negligenza;
- f. l'incuria;
- g. l'abuso di matrice religiosa;
- h. il bullismo, il cyberbullismo:

i. i comportamenti discriminatori.

Nel dettaglio, si intende:

**Abuso psicologico:** qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.

**Abuso fisico:** qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.

**Molestia sessuale:** qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.

**Abuso sessuale:** qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, nel caso il tesserato sia minore anche nel caso quest'ultimo sia consenziente, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali

inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.

**Negligenza:** il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al Modello F.I.N., omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.

**Incuria:** l'abbandono del minore, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.

**Abuso di matrice religiosa:** l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

**Bullismo, cyberbullismo:** qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

**Comportamenti discriminatori:** qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Le condotte sopra elencate possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità di consumazione, ossia mediante azione, omissione, o commissione mediante omissione, e/o attraverso

qualunque modalità, di persona o tramite modalità telematiche, informatiche, sul web, attraverso messaggi, e- mail , social network , o altro canale di comunicazione , blog, o programmazione o alterazione di sistemi di intelligenza artificiale ed altre tecnologie informatiche.

## PARTE SPECIALE

### 1. Le attività sensibili e le aree di rischio della FEDERAZIONE

#### 1.1 Attività sensibili

Ai fini del Modello F.I.N., sono da considerarsi sensibili, le seguenti attività:

- a. Allenamenti nelle varie sedi e presso i centri federali, ivi compresi viaggi, trasferte e pernotti.
- b. Allenamenti in modalità stanziale presso i centri federali, ivi compresi viaggi, trasferte e pernotti.
- c. Competizioni sportive a qualunque livello e ovunque indette, ivi compresi viaggi, trasferte e pernotti.
- d. Manifestazioni sportive di qualsiasi livello e ogni altro evento collegato e/o connesso alle attività della F.I.N.
- e. Trattamenti e prestazioni sanitarie (ad es. prestazioni fisioterapiche, visite medico-sportive, massaggi, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori, e i destinatari del Modello F.I.N.

#### 1.2 Aree di rischio

Si considerano, invece, aree di rischio, a titolo non esaustivo:

- a. Ambienti, luoghi e spazi in cui si svolge l'attività sportiva ( ad es. palestre e piscine).
- b. Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spogliatoi, docce, infermeria, spazi destinati a visite mediche, trattamenti medico/sanitari e prestazioni fisioterapiche).
- c. Ambienti, luoghi e spazi in cui si svolgono manifestazioni e/o eventi sportivi o non, comunque collegati alle attività svolte dalla Federazione.

- d. Ambienti, luoghi e spazi in cui soggiornano gli atleti in occasione di viaggi, trasferte e pernotti (ad es. alberghi, alloggi presso i centri federali adibiti al pernottamento degli atleti, altre sistemazioni, mezzi per lo spostamento degli atleti, ecc...).

## 2. Attività di prevenzione e di gestione dei rischi

Attraverso l'adozione degli strumenti esposti nel Modello F.I.N., i quali mirano a garantire il pieno sviluppo dell'atleta/tesserato, la loro inclusione, la valorizzazione delle diversità di ciascuno e, soprattutto, la loro tutela da eventuali comportamenti costituenti condotte rilevanti sopra richiamate, la F.I.N. attua la prevenzione e la gestione dei rischi connessi alle attività sportive svolte in forma diretta, per assicurare ad atleti/tesserati:

- a. un trattamento connotato da rispetto e dignità, in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito federale;
- b. la tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- c. il diritto alla salute e al benessere psico-fisico;
- d. l'inclusione e la valorizzazione delle proprie diversità,
- e. il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale, e la completa ed effettiva partecipazione all'attività sportiva, nonché la piena consapevolezza in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

Al fine di tutelare compiutamente i diritti sopraelencati, saranno adottati da parte dei tecnici e dei dirigenti gli opportuni protocolli di comportamento e di gestione, da applicarsi durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive ed ogni attività, anche collegata e connessa, con la F.I.N., salvaguardando anche l'armonia e la compattezza del gruppo sportivo.

Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati e a contribuire nella rimozione degli ostacoli che impediscono

l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo.

In aggiunta quanto sopra, la Federazione Italiana Nuoto si impegna a realizzare e a mettere a disposizione dei propri tesserati/atleti ogni utile strumento e/o iniziativa volta alla:

- tutela dei diritti di ciascuno, attraverso iniziative utili a divulgare concetti quali il rispetto della persona nei rapporti interpersonali e il rispetto delle regole del buon vivere sociale;
- creazione di un contesto sano, sicuro ed inclusivo, attraverso l'adozione del criterio, ove possibile, del massimo coinvolgimento e partecipazione alle attività istituzionali;
- rimozione, nel pieno rispetto di qualsiasi legittima diversità, di ogni ostacolo fisico o pregiudizio morale, culturale e religioso, che possa impedire la realizzazione del contesto sano, sicuro ed inclusivo;
- prevenzione di qualsiasi rischio di abusi, violenze o discriminazioni, tenendo conto delle singole peculiari caratteristiche delle attività sensibili e delle aree di rischio;
- promozione della parità di genere, tenendo conto della specifica disciplina sportiva svolta dai singoli atleti/tesserati.

### 3. Protocolli di contenimento dei rischi

La F.I.N., in base alle proprie dimensioni, alle attività sensibili e alle aree di rischio individuate adotta i seguenti protocolli:

#### USO DEGLI SPAZI FEDERALI:

- ✓ viene assicurato l'accesso ai locali e/o agli spazi in gestione F.I.N. durante allenamenti ed eventuali sessioni di prova a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti/e minori, ovvero a loro delegati;
- ✓ vengono predisposte misure atte a prevenire qualsivoglia situazione di rischio;
- ✓ durante le sessioni di allenamento è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti/tesserati;
- ✓ durante le sessioni di allenamento non è consentito l'accesso agli spogliatoi a soggetti esterni, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico e/o dirigente e,

comunque, solo per eventuale assistenza agli atleti tesserati sotto gli anni 14 o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale;

- ✓ in caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario necessario, l'accesso all'infermeria è consentito esclusivamente al medico federale o, in caso di manifestazione sportiva al medico di gara o, in loro assenza, a un operatore formato sulle procedure di primo soccorso nei confronti della persona offesa e/o coinvolta.

La porta di accesso dovrà rimanere aperta e, ove possibile, si richiede la presenza di altra persona, sia essa atleta, tecnico, dirigente, collaboratore.

#### TRASFERTE:

- ✓ In caso di trasferte che prevedano il pernottamento, la F.I.N. garantisce che a ogni atleta/tesserato sia riservato un alloggio in condivisione con atleta/tesserato dello stesso genere; dirigenti e/o altri soggetti tesserati indicati in convocazione alloggeranno in camere separate.
- ✓ Durante le trasferte e gli spostamenti legati allo svolgimento delle attività sportive e/o ad esse collegate, i tesserati indicati in convocazione hanno l'obbligo di vigilare sugli atleti presenti, in special modo se minori di età, e di mettere in atto tutte le azioni atte a garantire l'incolumità fisica e il benessere fisico e psicologico degli stessi, astenendosi da qualsivoglia contegno rilevante ai fini del Modello F.I.N. e dell'allegato Codice di Condotta.

#### VISITE MEDICHE/PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE

- ✓ L'erogazione della prestazione medico/sanitaria e/o fisioterapica è consentita sempre e, laddove possibile, in presenza di coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la cura degli atleti/e minori, ovvero a loro delegati.
- ✓ L'accesso ai locali destinati all'erogazione della prestazione medico/sanitaria e/o fisioterapica è consentito esclusivamente ai professionisti medico/sanitari incaricati dalla Federazione e, in caso di trasferte, agli altri tesserati presenti in convocazione.

#### 4. Politiche di prevenzione

La F.I.N. si impegna affinché le politiche di prevenzione dalla medesima adottate siano rese effettive e vengano percepite come concrete dagli atleti e/o dagli altri soggetti interessati e non come astratte petizioni di principio, attraverso una adeguata sensibilizzazione sul tema.

Rientrano tra le politiche di prevenzione adottate dalla F.I.N.:

- a. le attività di formazione/educazione, finalizzata alla prevenzione degli abusi nei confronti di tutti i soggetti adulti con ruoli direttivi negli organismi direttivi negli organismi direttivi;
- b. le azioni di sensibilizzazione/formazione/ educazione/ nei confronti degli atleti, con il consenso dei genitori in caso di minori;
- c. la diffusione della consapevolezza di tutti circa il fenomeno oggetto della normativa Safeguarding, l'importanza di segnalare ogni condotta e/o avvenimento ritenuto rilevante a giudizio del segnalante, le figure deputate a ricevere e veicolare le segnalazioni, come reperire le informazioni sulla materia e sulle procedure;
- d. la sensibilizzazione mediante diffusione di materiale informativo sul proprio sito web.

Con particolare riguardo alla formazione

La formazione che la F.I.N. si impegna a garantire è finalizzata, in primo luogo, a far acquisire conoscenze e competenze rispetto alla normativa posta a tutela degli atleti/tesserati contro ogni forma di abuso e discriminazione. Essa, inoltre, è improntata al superamento delle seguenti evenienze:

- a. timore di denunciare;
- b. scarsa informazione sul fenomeno e su quali siano le condotte ritenute costituenti fattispecie di abuso e molestia;
- c. convincimento che l'assunzione di responsabilità riguardi solo gli altri;
- d. retaggio culturale che favorisce l'abuso e la molestia o che ne sminuisce la gravità;
- e. sfiducia nell'efficacia delle procedure di segnalazione.

La formazione tiene conto del contesto di riferimento, delle diverse caratteristiche dei destinatari, delle modalità di somministrazione in funzione dei destinatari stessi ed è svolta da soggetti qualificati.

## 5. Il sistema di gestione delle segnalazioni

### 5.1 Funzione e proprietà del sistema

La F.I.N. ha predisposto un sistema affidabile e sicuro per la gestione delle segnalazioni relative a comportamenti lesivi, che garantisce tra l'altro la riservatezza e/o l'anonimato delle segnalazioni, il rispetto della normativa privacy, nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse.

Tale sistema è volto a impedire qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati/atleti che abbiano in buona fede:

- a. presentato una denuncia o una segnalazione;
- b. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- c. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- d. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- e. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*.

### 5.2 Modalità di segnalazione dei comportamenti lesivi

Nel caso in cui si verificano presunte condotte rilevanti – o ritenute tali – deve essere tempestivamente fornita la relativa segnalazione al Safeguarding Officer con tutti i mezzi possibili.

La presente procedura, inoltre, è applicabile anche per la segnalazione di presunte violazioni al Modello F.I.N.

A tal fine, la F.I.N. ha attivato un sistema di gestione delle segnalazioni di qualsiasi comportamento che possa essere ritenuto dal denunciante rilevante o presuntivamente rilevante.

Attraverso l'area pubblica del *software* adottato dalla F.I.N. è possibile, dunque, inviare segnalazioni attraverso diverse modalità: consentendo agli utenti esterni di effettuare le

segnalazioni facendo una registrazione preliminare, oppure senza effettuare alcuna registrazione, oppure attraverso entrambe le modalità.

Oltre alla segnalazione scritta, è stata prevista la possibilità di effettuare la segnalazione tramite registrazione di un messaggio audio al quale viene applicata una distorsione della voce.

Per effettuare una segnalazione, il Segnalante deve compilare un *form* in cui uno dei campi obbligatori richiesti è relativo all'indicazione della tipologia di illecito o violazione che si intende segnalare. Detto campo viene compilato con la selezione di un'opzione da un elenco. La segnalazione al *Safeguarding Officer* è uno strumento che consente a chiunque di segnalare in modo riservato e, ove si desideri anche anonimo, eventuali comportamenti che possano configurare abuso, violenza, discriminazione e/o comunque comportamenti lesivi sui tesserati, in particolare se minori di età.

Il segnalante è il soggetto che individua un comportamento potenzialmente e/o concretamente configurante abuso, violenza, discriminazione e/o comunque lesivo sui tesserati e decide di effettuare la segnalazione al Responsabile Safeguarding ( *Safeguarding Officer*).

Il Safeguarding Officer, infatti, non solo è responsabile delle politiche di Safeguarding, ma è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione ai sensi dell'art. 4 DEL Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni (*Safeguarding Rules*).

Il Safeguarding Officer, pervenuta la segnalazione ed espletate le ulteriori attività di accertamento e di indagine - anche eventualmente informando il Responsabile Safeguarding della singola Affiliata cui la segnalazione si riferisce - laddove ravvisi la sussistenza delle condotte rilevanti, trasmette tutta la documentazione formatasi nella fase istruttoria alla Procura Federale per gli ulteriori eventuali accertamenti e per l'emanazione degli eventuali relativi provvedimenti.

In ogni caso, in presenza di gravi e conclamati comportamenti lesivi, i fatti oggetto della segnalazione verranno portati a conoscenza della competente Autorità Giudiziaria da parte della Federazione.

#### 6. Il Responsabile federale delle politiche di *Safeguarding* (*Safeguarding Officer*)

Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni, la F.I.N., istituisce il proprio Responsabile Federale per le Politiche di prevenzione e contrasto ad abusi e discriminazioni, anche detto *Safeguarding Officer*, nel rispetto di quanto disciplinato nel proprio "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (SAFEGUARDING RULES), approvato con delibera del Consiglio Federale n. 125 del 10/10/2023.

Il *Safeguarding Officer* è il responsabile delle politiche di prevenzione e contrasto *safeguarding* ed è competente, altresì, per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, **nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva**, nonché per le azioni di prevenzione.

Il *Safeguarding Officer* è nominato dal Consiglio Federale ed è scelto tra:

- a. i professori universitari, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- b. i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c. gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d. gli avvocati abilitati all'esercizio della professione regolarmente iscritti all'Albo, con esperienza maturata nel settore legale non inferiore a 10 anni;
- e. coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite per almeno 8 anni.

Il *Safeguarding Officer* è il responsabile delle politiche di *safeguarding*.

In particolare, il *Safeguarding Officer*:

- a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta, nonché sulla nomina del responsabile contro abusi, violenze e

discriminazioni delle singole Associate, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;

b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;

d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della F.I.N. all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;

e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;

f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

L'incarico di Safeguarding è incompatibile con incarichi presso la Federazione di dirigente o tecnico nonché con gli incarichi nell'ambito degli organi di Giustizia della Federazione.

I contatti del Responsabile Federale delle politiche di Safeguarding contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 sono pubblicati presso la sede sulla home page della Federazione.

## 7. Il sistema disciplinare

### 7.1 Gli illeciti disciplinari

L'attività di indagine eseguita dal Safeguarding Officer, oltre ad essere finalizzata alla tutela delle persone che siano state eventuali vittime di abusi, violenze e discriminazioni (cd. comportamenti rilevanti), ha come scopo anche l'individuazione e l'accertamento delle condotte disciplinarmente sanzionabili da parte di coloro che abbiano violato, colposamente o intenzionalmente, le prescrizioni di cui al Modello F.I.N. nonché del Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione con lo stesso integrato.

Tutto quanto sopra, ferma restando la competenza degli Organi di Giustizia Federale, per gli ulteriori accertamenti, per l'esercizio dell'azione disciplinare e la comminazione delle relative sanzioni di cui al Regolamento di Giustizia Sportiva della F.I.N.

A tal fine, sono ritenute sanzionabili- salvo altre- le seguenti condotte, compiute mediante commissione e/o omissione costituenti illeciti disciplinari:

- l'omessa attuazione colposa delle misure indicate nel Modello F.I.N. del Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ad esso integrato;

- la violazione dolosa (ossia intenzionale) delle misure indicate nel Modello F.I.N., con particolare riguardo alle condotte rilevanti e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ad esso integrato, tale da compromettere insanabilmente il rapporto di fiducia tra atleta e destinatari del modello e in preordinata alla commissione di un comportamento lesivo;

- la violazione, colposa o dolosa, delle misure poste a tutela del segnalante;

- gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- l'effettuazione, con colpa grave o dolo, di segnalazioni false o manifestamente infondate;

- la violazione degli obblighi di segnalazione o informazione nei confronti della Federazione, rispetto a notizie concernenti casi di abusi, violenze e discriminazioni;

- la violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del Modello F.I.N.;

- omessa applicazione del presente sistema disciplinare.

## 7.2 Le sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari applicabili variano di genere ed intensità sulla base della natura del rapporto intercorrente tra l'autore della violazione e la Federazione, dovendosi tenere conto della rilevanza e della gravità della violazione o della omissione commessa, in relazione al ruolo e dalla responsabilità rivestita.

Esse sono eventualmente irrogate nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-

fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Regolamento di giustizia della F.I.N.

Nell'attività di indagine necessaria all'applicazione di una sanzione disciplinare, si dovrà verificare:

- se la violazione o l'omissione sia stata commessa con imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza dei regolamenti (colpa) o intenzionalmente (dolo);
- la presenza di recidiva in capo al medesimo soggetto autore della violazione, ossia compimento di altre violazioni dello stesso o di diverso genere da parte di quest'ultimo;
- la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, che abbiano caratterizzato la commissione della violazione o dell'omissione;
- la posizione funzionale dell'autore della violazione o dell'omissione in seno alla F.I.N.;
- l'eventuale concorso di altri soggetti nella commissione della violazione o dell'omissione;
- la gravità del pericolo creato e l'entità dell'eventuale danno prodotto.

Una volta accertata la violazione e all'esito della valutazione eseguita sulla base dei predetti criteri, il competente Organo di Giustizia Sportiva, determinerà la sanzione disciplinare da comminare al suo autore, distinte sulla base del rapporto intercorrente con la F.I.N. e secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia.

## 8. La diffusione del Modello F.I.N. e gli obblighi informativi

Il Modello F.I.N. e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito home page e sono comunicati all'Organismo di Vigilanza e al Safeguarding Officer.

La F.I.N., inoltre, per garantire la diffusione e pubblicizzazione :

- a. al momento dell'affiliazione e/o del rinnovo della medesima da parte delle singole Affiliate, informa le medesime dell'adozione del modello;
- b. informa il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, dell'adozione del modello nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile Federale contro abusi violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e della possibilità di effettuare le segnalazioni dei comportamenti lesivi

mediante il proprio sistema di gestione delle segnalazioni pubblicato raggiungibile mediante l'apposito link presente sul sito internet della F.I.N.;

- c. adotta adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso le proprie Affiliate e i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- d. adotta adeguate misure per la diffusione o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché per l'acquisizione della consapevolezza da parte dei tesserati dei propri diritti, obblighi e tutele.

## 9. L'aggiornamento del Modello F.I.N.

La F.I.N. effettua delle valutazioni periodiche biennali delle misure adottate nel Modello F.I.N. e si impegna a sviluppare e attuare, sulla base delle risultanze emerse, un piano di azione al fine di risolvere le criticità riscontrate, in costante ciclo di miglioramento continuo (secondo il metodo di gestione iterativo *plan, do, check, act*, anche detto "*ciclo di Deming*").

Il Modello F.I.N. è aggiornato con cadenza almeno quadriennale a eventuali modifiche e/o integrazioni delle predette Linee Guida o alle raccomandazioni del Responsabile federale delle *Safeguarding* e/o a eventuali altre provenienti dall'Osservatorio Permanente del CONI.

La F.I.N. pubblica il Modello F.I.N. e i suoi relativi aggiornamenti sul sito della F.I.N. dandone adeguata rilevanza.

---

Il Modello F.I.N. è stato approvato mediante Delibera del Consiglio Federale della F.I.N. n. 185 del 13/12/2024.

Allegati:

1. Codice di Condotta
2. Evidenze del Risk Assessment



# **Codice di condotta**

**Modello di Organizzazione,  
Gestione e Controllo  
ex Dlgs 231/01**

Il presente Codice di Condotta (di seguito anche in breve "Codice") viene adottato dalla F.I.N., ai sensi dell'art.10 delle Linee Guida F.I.N., per stabilire obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza; all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana; alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele; alla creazione di un ambiente sano, sicuro, accogliente ed inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori; alla valorizzazione delle diversità; alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore; alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta; alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità; alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

I destinatari del Codice sono tutti i componenti della struttura Federale - ivi compresi gli allenatori, i dirigenti, collaboratori a qualsiasi titolo, livello, ruolo e qualifica, lo staff tecnico, medici e fisioterapisti, gli atleti e, comunque, tutti coloro i quali intrattengono per qualsiasi titolo e/o ragione rapporti con la Federazione, i quali ne accettano integralmente il contenuto, dopo averne preso visione.

In particolare detti soggetti sono chiamati a rivestire un ruolo importante nella crescita degli atleti/e e, pertanto, sono tenuti alla creazione di un ambiente costruttivo, sano, sicuro e stimolante per la pratica sportiva, a rimuovere gli ostacoli che impediscono la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità e indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Ogni violazione o presunta tale al Codice dovrà essere oggetto di segnalazione e di verifica secondo quanto stabilito all'interno del Modello adottato dalla F.I.N.

Le misure e sanzioni applicabili in caso di violazione stabilite dalla F.I.N. sono previste all'interno del Regolamento di Giustizia, ferma restando la personale responsabilità per comportamenti avente rilevanza penale.

## DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

Tutti i tesserati sono tenuti a :

- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro, accogliente e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Safeguarding Officer situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

## DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

Tutti i dirigenti sportivi e i tecnici sono tenuti a :

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Safeguarding Officer;
- impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;

- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di Safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati
- segnalare senza indugio al Safeguarding Officer situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

#### DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

Anche sugli atleti incombe il dovere e l'obbligo di comportarsi secondo determinati principi e precetti, ovviamente in base alla singola età e fase di sviluppo fisico, intellettuale e relazionale di ciascuno di essi.

Nello specifico ogni atleta è tenuto a:

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;

- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima proprio o ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Safeguarding Officer;
- segnalare senza indugio al Safeguarding Officer situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

## Evidenze del Risk Assessment

Categoria di condotta rilevante	Applicabilità alla F.I.N.	Dirigenti		Allenatori		Staff Tecnico		Medici		Fisioterapisti		Collaboratori		Atleti	
		✓	Grado	✓	Grado	✓	Grado	✓	Grado	✓	Grado	✓	Grado	✓	Grado
ABUSO PSICOLOGICO	SI	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto
ABUSO FISICO	SI	✓	medio	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto
MOLESTIA SESSUALE	SI	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto
ABUSO SESSUALE	SI	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto
NEGLIGENZA	SI	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto		assente
INCURIA	SI	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto		assente
ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA	SI	✓	medio	✓	medio	✓	medio	✓	basso	✓	basso	✓	medio	✓	basso
BULLISMO E CYBER BULLISMO	SI		assente		assente		assente		assente		assente		assente	✓	alto
COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI	SI	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto	✓	alto

Grado

Alto
Medio
Basso
Assente